

Diocesi di Mazara del Vallo
Servizio diocesano IRC

Piazza della Repubblica, 6
91026 Mazara del Vallo (TP)
E-mail: irc.mazara@tiscali.it
Tel/Fax. 0923.902721 - Direttore 0923.902722
Cell. 393 9710921

Prot. n° 7217

Mazara del Vallo, 01/10/2012

**Agli Aspiranti ad
Incarichi e Supplenze**

Loro Sedi

Oggetto: Nuova Intesa MIUR-CEI

Carissimi,

come già anticipato nel "sms" del 28 settembre scorso, tra il MIUR e la CEI il 28 giugno 2012 è stata sottoscritta una Nuova Intesa circa l'Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche italiane fino ad oggi regolato da quella del 1985 .

La motivazione principale che ha spinto verso una revisione dell'Intesa precedente risiede nell'adeguamento dei profili di qualificazione professionale degli Idr (punto 4 dell'Intesa), in quanto il quadro complessivo dei percorsi di formazione iniziale degli Idr non risulta più adeguato alla nuova realtà scolastica. Da un lato, la scuola italiana oggi richiede a tutti i docenti una Laurea Magistrale per insegnare in qualsiasi grado di scuola, dall'altro, l'ordinamento accademico degli Istituti Superiori di Scienze Religiose (ISSR) è stato riformato secondo le esigenze poste dal cosiddetto processo di Bologna ed è stato perciò necessario che l'Intesa abbia preso atto dei nuovi titoli di studio e dell'eliminazione di alcuni percorsi non più adeguati.

Vi riportiamo di seguito solo qualche stralcio della Nuova Intesa, che comunque alleghiamo alla presente, per la parte che concerne i "Profili per la qualificazione professionale degli IdR" :

- ... 4.1 "L'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata".
- ... 4.3. "I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.2.1. e 4.2.2. sono richiesti a partire dall'anno scolastico 2017-2018".
- ... 4.3.2. "A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17.
Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008".

Giovedì 27 settembre scorso abbiamo incontrato il Preside della Facoltà Teologica di Sicilia, prof. don Rosario La Delfa, per cercare di elaborare una proposta unica per coloro che sono in possesso del solo Diploma ISR o del Magistero mentre i casi specifici (es. Diploma ISR-Laurea o Diploma ISR-Laurea-Magistero) saranno presi in esame singolarmente.

Noi siamo in attesa di risposta da parte del Preside della Facoltà e non appena ci verrà proposto qualcosa di concreto ve ne daremo tempestiva comunicazione, fermo restando che nel frattempo chi vuole, in maniera autonoma, può rivolgersi presso qualsiasi Facoltà Teologica per adeguare il vecchio titolo alla Nuova Intesa.

Seguiamo con molta attenzione la procedura per la ricerca della migliore soluzione dei problemi che inevitabilmente vi pone la nuova Intesa e vi salutiamo con tanto affetto.

La Segretaria

Angelina Favata
Angelina Favata



Il Responsabile

Prof. Rosa M. Monteleone
R. Monteleone

Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche

4. PROFILI PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

4.1. L'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata.

4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

a) titolo accademico (baccalaurato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;

b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;

c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

4.2.2. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito:

a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.;

b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano.

L'insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.

4.2.3. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'elenco delle facoltà e degli istituti che rilasciano i titoli di cui al punto 4.2.1. e provvedono alla formazione accademica di cui al punto 4.2.2., nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.2.1., lettera a).

4.3. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.2.1. e 4.2.2. sono richiesti a partire dall'anno scolastico 2017-2018.

4.3.1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità di cui al punto 2.5.:

a) nelle scuole di ogni ordine e grado:

a.1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;

a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;

b) nelle scuole dell'infanzia e primarie:

b.1) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;

b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012;

b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.

4.3.2. A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17.

Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.

4.4. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti di religione in servizio la Conferenza episcopale italiana e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attuano le necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità, fatta salva la competenza delle regioni e degli enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le Conferenze episcopali regionali o con gli ordinari diocesani.

Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.

Parimenti, le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonché a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero difficoltà di interpretazione.

Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione dell'intesa nei propri ordinamenti.

Roma, 28 giugno 2012.

IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA
EPISCOPALE ITALIANA

Angelo Card. BAGNASCO

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Francesco PROFUMO